

Milano 25 ottobre 2012

## **COMUNICAZIONE 6/2012**

### **D.LGS 81/2008**

### **SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO ACCORDO STATO-REGIONI**

### **FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI LAVORATORI E DATORI DI LAVORO**

La Conferenza Permanente tra Stato e Regioni ha sottoscritto in data 21 dicembre 2011 (G.U. 11 gennaio 2012 n. 8) e in data 25 luglio 2012 (G.U. 18 agosto 2012 n. 192) degli Accordi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Nello specifico gli Accordi hanno dato attuazione all'art. 37, comma 2, D.Lgs 81/2008 e hanno disciplinato la durata, i contenuti, le modalità della formazione e dell'aggiornamento dei lavoratori e dei datori di lavoro in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

La presente comunicazione intende fornire una sintesi delle nuove norme in materia di formazione ed i termini entro i quali provvedere ad un eventuale adeguamento.


La Segreteria ACB

## FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI PREPOSTI


La formazione è articolata in due momenti: una formazione GENERALE con programmi comuni per i diversi settori di attività ed una SPECIFICA in relazione al settore ATECO di appartenenza.

La formazione per il preposto deve comprendere, oltre a quella per i lavoratori, una ulteriore formazione particolare.

### LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI




### LA FORMAZIONE DEI PREPOSTI



## FORMAZIONE DEI DATORI DI LAVORO

Per quanto riguarda la formazione dei datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) la nuova disciplina introduce obblighi di formazione rispettivamente di 16, 32 o 48 ore in relazione alla classe di rischio dell'azienda, individuato dal Settore ATECO.

### LA FORMAZIONE DEI DATORI DI LAVORO



## FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

Per quanto riguarda la formazione dei dirigenti sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori.

### LA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI



## ENTRO QUANDO BISOGNA METTERSI IN REGOLA

### FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI LAVORATORI

Per mettersi in regola i datori di lavoro, che non hanno ancora avviato i lavoratori a corsi di formazione, devono provvedere **entro e non oltre il termine dell'11 gennaio 2013**.

#### RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA

Non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione i lavoratori già formati ( secondo le previgenti regole in materia) alla data del 11 gennaio 2012.

E' possibile usufruire dell'esonero ma solo se la formazione pregressa e dimostrabile documentalmente.

I soggetti esonerati sono tenuti ad effettuare l'aggiornamento quinquennale entro l' 11 gennaio 2017.

Qualora la formazione fosse stata erogata da più di cinque anni l'obbligo di aggiornamento deve essere ottemperato **entro il termine dell'11 gennaio 2013**.

### FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI PREPOSTI

Per mettersi in regola i datori di lavoro devono provvedere:

- 1) **entro e non oltre il 11 luglio 2013** ad avviare ai corsi di formazione i preposti che non abbiano mai avuto tale formazione;

- 2) **entro e non oltre il 11 luglio 2013** ad avviare alla formazione particolare e aggiunta i preposti che abbiano già svolto un corso da lavoratore rispettoso delle previsioni previgenti.

#### RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA

I preposti che risultano già formati (secondo le previgenti regole in materia) alla data dell' 11 gennaio 2012, non sono tenuti a ripetere il corso da lavoratore, ma devono svolgere la formazione particolare e aggiunta entro l'11 luglio 2013.

E' possibile usufruire dell'esonero ma solo se la formazione pregressa e dimostrabile documentalmente.

I soggetti esonerati sono tenuti ad effettuare l'aggiornamento quinquennale entro l' 11 gennaio 2017.

Qualora il corso da lavoratore fosse stato erogata da più di cinque anni l'obbligo di aggiornamento deve essere ottemperato **entro il termine dell'11 gennaio 2013**.

## FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI DIRIGENTI

Per mettersi in regola i datori di lavoro, che non hanno ancora avviato i dirigenti a corsi di formazione, devono provvedere **entro e non oltre il termine dell'11 luglio 2013**.

#### RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA

Sono esonerati i dirigenti che hanno svolto, alla data dell'11 gennaio 2012, una formazione con i contenuti previsti dall'art. 3 Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997 (ma effettuata dopo il 14 agosto 2003) o con i contenuti del Modulo A per ASPP/RSPP previsto nell'accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 (G.U. n. 37 del 14.02.2006).

E' possibile usufruire dell'esonero ma solo se la formazione pregressa e dimostrabile documentalmente.

I soggetti esonerati sono tenuti ad effettuare l'aggiornamento quinquennale entro l' 11 gennaio 2017.

## FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO DIRETTAMENTE I COMPITI DI RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)

I datori di lavoro (RSPP) che hanno frequentato corsi formativi in materia di sicurezza sul lavoro sono semplicemente tenuti ad effettuare un aggiornamento secondo le scadenze indicate in tabella:

- 1) **entro l'11 gennaio 2017** per coloro che hanno frequentato corsi ex art. 3 Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997;
- 2) **entro l'11 gennaio 2017** per coloro che hanno frequentato corsi ex Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 (G.U. n. 37 del 14.02.2006) ASPP/RSPP;
- 3) **entro 11 gennaio 2014** per gli esonerati ex art. 95 D.lgs 626/94.

## SANZIONI

Si ricorda che in base a quanto previsto dal D.lgs 81/2008 la violazione della normativa circa la formazione e l'aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro comporta una sanzione in capo al datore di lavoro o al dirigente corrispondente all'arresto da 2 a quattro anni o all'ammenda da Euro 1.200 a 5.200 (ex art. 55 D.lgs 81/2008).

## COLLABORAZIONE DEGLI ORGANISMI PARITETICI ALLA FORMAZIONE

L'Accordo Stato-Regioni ribadisce l'importanza degli enti bilaterali e degli organismi paritetici nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e promuove il ruolo di tali organismi.

Il datore di lavoro ha il dovere di richiedere la collaborazione di tali enti e organismi per la predisposizione dei percorsi formativi.

Al riguardo occorre chiarire che la normativa non impone al datore di lavoro di effettuare la formazione necessariamente con gli organismi paritetici quanto, piuttosto, di mettere i medesimi a conoscenza della volontà di svolgere una attività formativa; ciò in modo che essi possano, se del caso, fare le proprie proposte al riguardo (Circolare Ministero del Lavoro n. 20 del 29 luglio 2011).

Resta inteso che il datore di lavoro deve richiedere tale collaborazione esclusivamente agli organismi paritetici che abbiano i requisiti di legge; ossia: **1)** siano costituiti da associazioni sindacali di datori di lavoro e lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale; **2)** devono operare sia nel territorio che nel settore di attività del datore di lavoro; **3)** devono svolgere una vera e propria attività di supporto alle aziende.

Qualora il datore di lavoro intendesse avvalersi di enti privati per la formazione può delegare questi ultimi a contattare direttamente l'Organo paritetico.

Informiamo che ai fini dell'individuazione di tali organismi la Regione Lombardia ha predisposto un repertorio pubblicato in Gazzetta Ufficiale S.O. n. 38 del 20 settembre 2012 (Circolare Regionale n. 7 del 17 settembre 2012).

In riferimento alle altre singole Regioni suggeriamo di prendere direttamente contatti con gli uffici regionale.

La Segreteria ACB